

# Rationes Rerum

Rivista di filologia e storia

23.



# Rationes Rerum

Rivista di filologia e storia

## **Direzione**

Leopoldo Gamberale («Sapienza» Università di Roma) – Filologia  
Eugenio Lanzillotta (Università di Roma “Tor Vergata”) – Storia

## **Coordinatore redazionale**

Virgilio Costa (Università di Roma “Tor Vergata”)

## **Comitato di direzione**

Maria Accame («Sapienza» Università di Roma); Cinzia Bearzot (Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano); Maria Grazia Bonanno (Università di Roma “Tor Vergata”); José María Candau Morón (Universidad de Sevilla); Carmen Codoñer Merino (Universidad de Salamanca); Federica Cordano (Università Statale di Milano); Virgilio Costa (Università di Roma “Tor Vergata”); Carlo Vittorio Di Giovine (Università della Basilicata); Massimo Di Marco («Sapienza» Università di Roma); Werner Eck (Universität Köln); Maria Rosaria Falivene (Università di Roma “Tor Vergata”); Robert A. Kaster (Princeton University); Dominique Lenfant (Université de Strasbourg); Thomas R. Martin (College of the Holy Cross, Worcester MA); Attilio Mastino (Università di Sassari); Salvatore Monda (Università del Molise); Alfredo Mario Morelli (Università di Ferrara); Emore Paoli (Università per Stranieri di Perugia); Marina Passalacqua («Sapienza» Università di Roma); Guido Schepens (Katholieke Universiteit, Leuven); Alfredo Valvo (Università Cattolica del Sacro Cuore, Brescia)

## **Comitato di redazione**

Antonella Amico (Università di Roma “Tor Vergata”); Alessandro Campus (Università di Roma “Tor Vergata”); Ester Cerbo (Università di Roma “Tor Vergata”); Maria Elena De Luna (Università di Bologna); Valeria Foderà (Università di Roma “Tor Vergata”); Alessandra Inglese (Università di Roma “Tor Vergata”); Giuseppe La Bua («Sapienza» Università di Roma); Silvia Lanzillotta (Edizioni Tored); Francesca Romana Nocchi (Università di Roma “Tor Vergata”); Luca Piretti («Sapienza» Università di Roma); Maria Barbara Savo (Università dell’Aquila)

*Blind Peer Review.* — Tutti i contributi inviati a «Rationes Rerum» sono sottoposti a revisione, secondo la formula del doppio anonimato, da parte di due esperti italiani o stranieri, di cui almeno uno esterno alla Direzione, al Comitato di direzione e al Comitato di redazione della rivista. L’elenco dei revisori viene pubblicato ogni tre anni.



# Rationes Rerum

Rivista di filologia e storia

23.

Gennaio - Giugno 2024

Edizioni TORED s.r.l.

Autorizzazione del Tribunale di Tivoli n. 3/15 del 28/9/2015  
Direttore responsabile: Leopoldo Gamberale  
Responsabile grafica e stampa: Massimo Pascucci

\* \* \*

Informazioni ed abbonamenti:

Edizioni TORED s.r.l.  
via Vincenzo Pacifici, 17 - 00019 Tivoli (Roma)  
www.edizionitored.it  
info@edizionitored.it

I pagamenti possono essere effettuati tramite versamento a favore di  
TORED srl - Banca Crédit Agricole - Cariparma  
IBAN: IT 51 N 06230 39455 0000 3008 4001  
oppure online tramite carta di credito

Le Edizioni TORED s.r.l. garantiscono agli abbonati la massima riservatezza dei dati forniti e la facoltà di chiederne la rettifica o la cancellazione. Tali informazioni non saranno in alcuna forma comunicate a soggetti terzi e verranno utilizzate solo a fini gestionali e per segnalare agli abbonati eventuali nuove pubblicazioni della casa editrice.

\* \* \*

Stampato in Italia ~ Printed in Italy

ISBN 979-12-81673-02-1 ~ ISSN 2284-2497

Proprietà riservata ~ All rights reserved  
© Copyright 2013 by Edizioni TORED s.r.l.

Sono vietati la riproduzione, la traduzione e l'adattamento, anche parziali, per qualsiasi uso e con qualsiasi mezzo effettuati, senza la preventiva autorizzazione scritta delle Edizioni TORED s.r.l. Ogni abuso sarà perseguito secondo la legge.

## SOMMARIO

EUGENIO LANZILLOTTA		
<i>Su un frammento della Foronide in Clemente Alessandrino</i> . . . . .	p.	9
VALERIA FODERÀ		
<i>I Deucalionidi in Ecateo di Mileto (FGrHist I F13 e F15)</i> . . . . .	»	21
GIUSEPPE SQUILLACE		
<i>Quali donne in profumeria?</i> <i>Nota a Teofrasto, De odoribus 42</i> . . . . .	»	39
VITO BRUNO		
<i>Il pezzo mancante. Un frammento parzialmente inedito della "grande lista" dei theorodokoi di Delfi</i> . . . . .	»	65
SIMONA ANTOLINI		
<i>Bilinguismo e biculturalismo nel mondo romano. Esempi e riflessioni a margine della scelta del latino nella provincia di Epiro</i> . . . . .	»	91
WERNER ECK - ANDREAS PANGERL		
<i>Eine weitere Kopie des Bürgerrechtserlasses für Moesia Inferior aus dem Jahr 146. Eine eigenwillige Schriftform für den Buchstaben H</i> . . . . .	»	117
THOMAS R. MARTIN		
<i>Courage (parastema) and ethnicity in Josephus' Jewish War</i> . . . . .	»	125
MARGHERITA CASSIA		
<i>Merce di lusso e status symbol: il pavone fra età repubblicana e tarda antichità</i> . . . . .	»	151
ALESSIA PRONTERA		
<i>Per l'esegesi di Ausonio, Cento nuptialis 107</i> . . . . .	»	175

ANTONELLA AMICO

- Una lezione di Silvio Accame per la televisione (1970).  
Storia antica e «impegno culturale-didattico»  
in Italia al tramonto del boom economico.....* » 181

DISCUSSIONI

DONATELLA ERDAS

- Le comunità civiche di Magna Grecia fino al V secolo a.C.  
tra rappresentanza politica, controllo della cittadinanza  
e magistrature .....* » 211

RECENSIONI

SERENA BIANCHETTI

- rec. di DAVID LODESANI, *Dionisio Periegeta. Descrizione  
dell'ecumene. Introduzione, testo critico, traduzione  
e commento*, Roma, Edizioni Quasar, 2022 .....

» 235

ROSA MARIA LUCIFORA

- rec. di GIOVANNI BRANDI CORDASCO SALMENA,  
*Nossalità, falsa nossalità e magia negli illeciti agricoli  
e pastorali dalla codificazione decenvirale al primo principato,  
Roma - Bristol, L'Erma di Bretschneider, 2023.....* » 248

ANDREA MARCUCCI

- rec. di ANDREA COZZO, *La logica della guerra  
nella Grecia antica. Contenuti, forme, contraddizioni,  
Palermo, Palermo University Press, 2024.....* » 256

ROCCO VICCIONE

- rec. di FABRIZIO OPPEDISANO - PAOLA S. SALVATORI -  
FEDERICO SANTANGELO (curr.), *Costruire la nuova Italia.  
Miti di Roma e fascismo*, Roma, Viella, 2023 .....

» 263

*Libri ricevuti .....* » 271

*Abstracts .....* » 275

*Indice analitico (a cura di Carlo Di Giovine) .....* » 281

*Istruzioni per gli autori .....* » 285





maturata associando la concezione di Eratostene alle esperienze più recenti e nelle quali, tuttavia, non si parlava di un collegamento Thule-Taprobane; questo potrebbe essere, più verosimilmente, frutto di deduzioni maturate sull'accettazione dell'esistenza di isole remote, intese come estremi del mondo e come tali destinate a diventare anche i luoghi di una "geografia estrema"<sup>41</sup>.

A questo stesso filone, testimoniato da Mela 3, 70<sup>42</sup>, riporta il riferimento all'isola Aurea (v. 589 e comm. pp. 538-539): si tratta di un'isola che non trova riscontro nella *Geografia* di Tolomeo (7, 2, 5; 17), il quale parla di una penisola Chryse (Malacca) ignota alla tradizione letteraria che era rimasta ancorata a una toponomastica evocativa di miti e suggestioni indispensabili alla geografia poetica.

Le osservazioni qui esposte mi pare rendano ampiamente ragione dell'importanza del volume di Lodesani il quale, come annunciato nella Premessa, non tralascia alcuno dei complessi problemi suscitati dalla *Periesesi*: la profondità e completezza con le quali le difficili tematiche del testo sono affrontate, l'originalità dei risultati raggiunti, la completezza di una bibliografia analizzata e discussa in maniera esaustiva, fanno di questo lavoro un indubbio punto di riferimento per gli studi su Dionisio e sulla storia del pensiero geografico nell'antichità.

SERENA BIANCHETTI

GIOVANNI BRANDI CORDASCO SALMENA, *Nossalità, falsa nossalità e magia negli illeciti agricoli e pastorali dalla codificazione decemvirale al primo principato*, Roma - Bristol, L'Erma di Bretschneider ("Studia Juridica", 90) 2023, 260 pp. — ISBN 978-88-91328-46-5.

Due note prefatorie aprono il volume, anticipandone interessi e punti di vista, e contestualizzandolo in un autorevole *parterre* scientifico

<sup>41</sup> Cfr. S. BIANCHETTI, *Il "Grande Nord" tra scienza e letteratura fantastica: da Pitea a Antonio Diogene*, «Orbis Terrarum» 13, 2015, pp. 11-31; EAD., *Istmo Tanais e mar Caspio: alla ricerca di un passaggio a Nord-Est*, «Orbis Terrarum» 21, 2023, pp. 13-30.

<sup>42</sup> Cfr. PLIN. *Nat.* 6, 80; SOL. 52, 17; MART. *Cap.* 6, 695.

internazionale: la prima, di Anna Pasqualini (pp. 11-18), traccia un'efficace sintesi delle trasformazioni economico-sociali che, dalle origini al principato, influenzano la legislazione agraria romana. L'altra, di Malina Nikolova Novkirishka Stoyanova (pp. 19-24), illustra il graduale allentarsi delle connessioni tra nossalità e magia, sulla via della laicizzazione del diritto romano. Il tema scelto da B. C. S. è tanto più significativo, in quanto dell'*actio noxalis*, che colpiva illeciti *ex maleficiis filiorum familias servorumque* imponendo al *pater-dominus* il pagamento di una multa o la consegna del reo, nessuna fonte riproduce per esteso la formula legale – *tantam pecuniam aut noxium dedere* (*Dig.* 42, 1, 6, 1) – e richiede perciò un'accurata discussione preliminare su testimonianze dalle quali emerga una ricostruzione attendibile (pp. 21-24). Uno degli interrogativi più ardui posti dal procedimento, subito affrontato, è quello inerente il trattamento diverso di *servi* e *filii* rei di *illiciti* agrario-pastorali: a sostegno della tesi, in verità controversa nella dottrina romanistica, che la diversità esista *ab origine* sebbene sia esplicitamente codificata solo nelle *Institutiones* giustiniane, B. C. S. adduce vari argomenti, tra i quali persuasivo appare quello che le logiche gentilizie avrebbero ostacolato con forza la *dimissio* di soggetti *in manu*, e almeno in alcuni casi anche quella di soggetti *in mancipio*, in particolare se donne (pp. 88-89)<sup>43</sup>.

In parallelo alla tendenza della maggior tutela del congiunto e a quella ancor maggiore della congiunta, alcune testimonianze rivelano effettivamente una riluttanza a consegnare anche il servo e ancor più la serva: l'A. apre in altre parole una piccola, ma intrigante, "finestra" sugli aspetti "di genere" del procedimento, prospettando poi un ulteriore distinguo, interno alla categoria dei soggetti *in mancipio*: servo / serva e animale da lavoro sono dal punto di vista legale *res* di proprietà, tuttavia non sono affatto omologati nella mentalità: con gli schiavi, il padrone poteva intrecciare rapporti di familiarità, di confidenza, di affetto<sup>44</sup>, assumendo perciò nei

<sup>43</sup> Si vedano le pp. 75-77 e 115-116, con discussione su *Inst.* 4, 8, 7; *GAIUS* 4, 77, *al.*: se ne evince che da tempo non si applicava la *deditio noxae* di soggetti *in manu*. Più difficile l'accertamento per i casi di soggetti *in mancipio*, che tuttavia lascia intuire, soprattutto in età imperiale, forti analogie.

<sup>44</sup> Cfr. *SEN. Epist. ad Luc.* 47, 1: «*Servi sunt*». *Immo humiles amici*.

loro confronti comportamenti indulgenti, fiduciosi, noncuranti; e poteva persino esserne complice o mandante di danni ai beni altrui. Pertanto non stupisce constatare che, in generale, si preferisse il risarcimento pecuniario anziché l'abbandono nossale di schiavo e/o schiava. Insomma, l'esegeta avverte di esser di fronte non a un «fossile giuridico», bensì a una normativa dinamica, armonica a un'evoluzione sociale segnata dall'educazione ellenizzante delle classi dominanti che, a prescindere da motivazioni pratiche, agevola la valorizzazione della presenza servile in seno alla *familia*<sup>45</sup>; e, al contempo, certamente armonica a uno sviluppo economico che, dalla cacciata dei Tarquini in avanti, fa della terra strumento di ricchezza, “impresa”, nella quale la manodopera servile è preziosa: riguardo a siffatte e ad altre questioni la *Lex Aquilia* è indicata da B. C. S. quale modello e svolta in senso moderno (pp. 25-60), rivelatrice di un indirizzo giuridico inteso fin dalle *XII Tavole* alla rimozione del “tribalismo”: prova ne indica nella rigorosa limitazione della facoltà di vendetta, sottratta alla sfera privata e avocata alla legittima punizione da parte dello Stato: dati il peso delle implicazioni economiche per il *dominus* e le conseguenze personali per il condannato, l'illecito agrario è in effetti ben presto sanzionato da repressione pubblica, affiancandosi a quella di altri atti criminosi di particolare gravità – la *perduellio*, l'omicidio, etc. – sostanzialmente nocivi all'intera comunità. Si assiste inoltre al profilarsi nella codificazione decemvirale, pur *in nuce*, dei principi di danno e responsabilità extracontrattuale: fatto tanto più notevole, quanto più incerti restano talvolta i confini tra diritto civile e diritto penale nei vigenti ordinamenti europei<sup>46</sup>.

<sup>45</sup> Per i complessi rapporti tra schiavi e padroni nel mondo classico rinvio al sintetico dossier sugli schiavi in P. VEYNE, *La società romana. Società, economia, diritto*, Bari (Laterza) 1990, pp. 3-62; specifico sulle connessioni tra *familia* ed economia, A. MARCONE, *Agronomia e modelli di sviluppo a Roma tra la fine della repubblica e l'alto impero*, in S. SEGNI (cur.), *L'Agricoltura in età romana*, Milano 2019, pp. 147-156. Per il contesto familiare, la «secondarietà dello Stato» nelle relazioni con i figli e gli altri componenti della *familia*, si veda G. VALDITARA, *Alle radici romane della Costituzione: persona, famiglia, Stato, proprietà, libertà*, Milano 2022, pp. 23-53.

<sup>46</sup> Accanto a numerosi passi del *Digesto* (I, 18, 6; 3, 6, 5; 3, 6, 8; 48, 19, 5; 49, 7, 1-5, etc.), ne sono discussi altri, anche di carattere non strettamente giuridico, ma dotati di

Nella stesura di questi capitoli, e in generale del volume, maggior risalto si sarebbe potuto conferire – mi sembra – a un ingente complesso di materiali, significativi ma purtroppo sacrificati in un denso corredo di note: si tratta di fonti tecniche e atecniche (testi di e commenti ad *auctores*, materiali epigrafici, sentenze, etc.) il cui dotto e ordinato vaglio da parte dell’A., se illustrato nel testo, avrebbe permesso al lettore un più immediato accesso. Ciò vale, ad esempio, per i molteplici saggi lessicali, che potranno comunque essere di indubbia utilità a studiosi non solo di romanistica ma anche di altre discipline antichistiche; segnalo qui (pp. 27-34) la coppia *illicitus / illicitum*, che passa dalla fluidità iniziale al tecnicismo giuridico, venendo a designare il “reato” e perdendo la sfumatura morale, persistente nella lingua comune, che spesso utilizza i termini quali sinonimi di *peccatum*, *probrum*, etc.; o la specifica terminologia nossale, con al centro la coppia *noxius / noxa*, ricorrente in senso tecnico nell’uso arcaico (*noxam sarcire*, *Lex XII Tab.* 8, 10 e 8, 14; *noxiam duplionemve decerni. litis aestimationem sufferre, ibid.* 8, 9; pp. 159-163), definitivamente specializzatasi come tecnicismo in età imperiale. Viceversa *maleficium*, che dall’età arcaica al *Digesto* designa genericamente un *crimen*, nel parlare comune designa per lo più il “maleficio” magico, e ciò verisimilmente per la rilevanza attribuita alla *suspicio* di “magia” dalle *XII Tavole* al diritto imperiale nell’ambito dei reati agrario-pastorali. Da tale rilevanza appunto l’A. è motivato a soffermarsi, in un breve ma illuminante spaccato (pp. 61-72), su tale accusa, del cui lessico mostra la persistente ambiguità tra il campo semantico di “diffamazione” e “inganno” da un lato, quello di “sortilegio” dall’altro, in un percorso nel quale il legislatore tende, non sempre con successo, ad affrancarsi dalla *superstitio* (*malum carmen, incantare, excantare, occentatio*: pp. 26-32; 63-66).

A fronte dei paradigmi che supportano la tesi della graduale laicizzazione, è difficile negare che l’ordinamento serbi fino alla fine segni di tribalismo; è perciò che, sensibile alle interferenze di elementi meta-giuridici nel sistema giudiziario, B. C. S. esamina un gran numero di *loci* tecnici, in

indubbia autorevolezza: ad es. *CIC. Rep.* 2, 61; 4, 12; *Leg.* 3, 4, 11; *LIV.* 1, 8; *PLIN. Nat.* 28, 2, 4; *AUG. Civ.* 2, 9.

gran parte del IV libro delle *Institutiones* gaiane, confrontandoli con altri, letterari, che tracciano profili di “maghi”<sup>47</sup> e, mentre offrono riscontro alla legislazione, vi scoprono influssi della letteratura greca. L’ipotesi che di tali influssi appunto risentano i due celeberrimi passi delle *XII Tavole*, comminanti l’interdetto rispettivamente a chi con sortilegi danneggi le messi nel campo altrui (*qui fruges excantassit*) e a chi le attragga nel proprio (*neve alienam frugem pellexeris*) appare condivisibile, richiamando il *topos* per cui persone e animali, elementi naturali, oggetti, piante, sarebbero suscettibili di evocazione perché dotati di “anima”: far deperire messi e alberi da frutto, spostarli da un fondo a un altro, etc., sarebbe perciò nella facoltà della maga e del mago grazie ad arcane conoscenze che consentirebbero loro di agire sulla invisibile *virtus* che li rende “vivi”<sup>48</sup>.

In questa prospettiva, non mi sento di condividere il parere che la non attestazione della formula *sacer esto* provi la piena laicità della pena (antica ma a lungo in vigore) della sospensione a un albero (fino alla morte) inflitta al ladro di messi: anziché di una mera punizione corporale, mi parrebbe infatti trattarsi di “offerta” a Cerere di una vittima, a compensazione di quanto sottratto (pp. 43-46). L’oblazione di una vita umana in cambio del raccolto risulterebbe del resto coerente con una visione “primitiva” che lo stesso A. individua quale ispiratrice di provvedimenti contro presunti illeciti magici: un vero e proprio retaggio animistico per il quale l’anima del *fur* stesso, rovesciando la “normalità” del sacrificio dovuto, vicarierebbe quella dei frutti rubati. E se, effettivamente, sono indiscutibili le incertezze manifestate dal diritto nell’*iter* di affrancamento dalla *superstitio*, non indiscutibile invece mi pare l’influsso su di esse della convenzione letteraria; al contrario, esse potrebbero rivelare nella mentalità e nella condotta del legislatore residui di “primitivismo”, in lotta con

<sup>47</sup> Cfr. ad esempio VERG. *Ecl.* 8; PROP. 4, 5; TIBULL. 1, 8; PLIN. *Nat.* 28, 17-18; SERV. *Ecl.* 8; NON. 4; PLIN. *Nat.* 18, 3, 12, etc.

<sup>48</sup> In merito alla “evocabilità” mi permetto di rinviare a R.M. LUCIFORA, *Una vita meravigliosa: l’Orfeo augusteo tra Argonautiche e Dionisiache*, Bari 2012<sup>2</sup>, pp. 71-101, a proposito del “fascino” di Orfeo e di quello di Medea sulle “anime”, indifferentemente, di uomini vivi e morti, di elementi della natura, di piante, in forza di “patti” segreti che li rendono padroni dell’anima universale.

la sua educazione. Esemplare, in tal senso, l'assiduo appello in nome della scienza (*philosophia*) rivolto da Apuleio nell'*Apologia* al magistrato che lo giudica nell'accusa di magia. Del resto, B. C. S. esprime il convincimento che derivi dalla pericolosità avvertita nei *mala carmina* l'applicazione della *deditio noxae* per gli accusati di avervi fatto ricorso. Come in altre circostanze, anche in questa dunque il diritto romano mostra estrema severità verso i reati di "magia"<sup>49</sup>.

Nel capitolo specificamente dedicato al *dedere noxae* (pp. 73-116), B. C. S. affronta intricati nodi delle sanzioni a carico del *pater-dominus*, a cominciare da quello per cui il risarcimento segue il *caput rei*: la responsabilità e per conseguenza l'esazione sono addossate a chi al momento della sentenza abbia il reo *in mancipio* o *in manu*, e non a chi ve lo avesse all'atto del reato: il presupposto sta, con ogni evidenza, nel fatto che è l'attuale padrone, e non più il precedente, a trarne vantaggio. E non si potrà evitare il versamento dell'indennizzo neppure ricorrendo alla forma più arcaica e più dura della *deditio*, ossia consegnando il cadavere del reo dopo averlo ucciso (pp. 92-97). Si può convenire che ciò provi con chiarezza la tendenza dello Stato a controllare totalmente lo *ius vitae necisque* ed a far prevalere la funzione giuridica, di pena, su quella magico-religiosa, di vendetta. Ad avvalorare questa posizione, i numerosi testi normativi<sup>50</sup>, che mostrano come all'interdizione contribuisca il timore che l'offeso neghi all'offensore i riti funerari, lasciandolo insepolto. *A latere* rileverei che il tabù "primitivo" della insepoltura esce rafforzato dalla diffusione a Roma di credenze greco-orientali, nelle cui rappresentazioni dell'Aldilà il morto non pacificato dalle esequie vagherebbe come spirito malvagio, desideroso di vendicarsi nuocendo alle persone e ai loro beni, e capace di farlo. Di qui, probabilmente, il contrasto a una pena apparentemente minore, che sembra mitigare quella dell'uccisione, ma in realtà la richiama *per symbolum*, sulla quale pure l'A. si sofferma: la consegna all'offeso di unghie e capelli

<sup>49</sup> Di questo tema l'A. è assai competente, come mostrano altri suoi scritti, tra i quali segnalano il recente G. BRANDI CORDASCO SALMENA, *Magica incantamenta. Religio e devianze nel diritto di Roma antica fino all'evento del Principato. Sulla difficile lettura di Tab. VIII, 8 a e Tab. VIII, 8b*, «Diritto e Religioni» 17, 1, 2023, pp. 384-417.

<sup>50</sup> *Lex XII Tab.* 3, 6; *Dig.* 47, 7, 14; *GAIUS Inst.* 4, 81, etc.

del reo (pp. 108-110) che, depositarie di una *virtus* “simpatica”, darebbero potere sulla sua persona lasciandola alla mercé dell’avversario e travalicando la *ratio* soddisfattoria della legge per quella della vendetta tribale.

C’è infine un capitolo (pp. 117-196), l’ultimo, riservato alla *actio pauperies*, dove *pauperies* è termine tecnico per il danno prodotto dall’animale di proprietà. Si tratta di un’*actio* affine a quella nossale, ma nettamente da essa distinta dal presupposto dell’assenza di ogni volontà di *iniuria* nel colpevole, non raziocinante e pertanto paragonabile a un *insanus*. Ben opportuno, e per altro coerente con il presupposto già altrimenti manifestato che il diritto romano risenta di suggestioni meta-giuridiche, lo spazio riservato da B. C. S. ai modelli etici che influenzano la percezione dell’animale nella civiltà classica: lo ζῷον ἄλογον, appunto in quanto irrazionale è sottoposto all’uomo; a sua volta “animale”, certo, ma “logico” – ζῷον λογικόν. Ora, fatta salva l’unicità del suo raziocinio, questo ha in comune con l’altro animale funzioni fisiologiche, tratti caratteriali e fisiognomici, in una analogia, sulla cui base si sanciscono la vicarietà nell’immolazione, ma anche, fatalmente, i dubbi sulla liceità della stessa<sup>51</sup>. Sotto le spinte convergenti esercitate dalla polemica epicurea contro l’antropocentrismo, dal divieto pitagorico dell’uccisione di creature che furono in passato o saranno in futuro umane, dall’inquieto “umanesimo” stoico, il legislatore si scopre esitante a comminare l’uccisione dell’animale. B. C. S. pone a fuoco a questo punto un quadro tormentato e vario, esaminando numerosi *loci* di *auctores*, e specialmente di Lucrezio e Seneca, tanto distanti nella “militanza” di scuola, quanto vicini nella “compassione” per la vittima. Giustamente – mi pare – evidenzia nel pensiero di Seneca, meglio che un vago eclettismo filosofico, l’eredità posidoniana, che aveva ispirato persino a Cicerone perplessità di fronte alla crudeltà di certe pratiche (rituali, venatorie, etc.). E chiama inoltre in causa la formazione alla “scuola” dei neopitagorici Sestii, che – sarebbe bene non dimenticarlo – aveva contri-

<sup>51</sup> Cfr. F. TUTRONE, *Filosofi e animali in Roma antica. Modelli di animalità e umanità in Lucrezio e Seneca*, Pisa 2012; A. RIVERA, *La construction de la nature et de la culture par la relation homme-animal*, in C. CALAME - M. KILANI (édd.), *La fabrication de l’humain*, Lausanne 2012, pp. 49-72.



buito anche a quella di Ovidio, che significativamente, pur arrendendosi nei *Fasti* (o altrove) alla necessità del sacrificio di Stato, nelle *Metamorfosi* dà voce a Pitagora, in una perentoria denuncia della consumazione di carni animali quale atto di autentico “cannibalismo”<sup>52</sup>. Insomma impulsi culturali di varia provenienza concorrono a insinuare nel giurista romano un tangibile disagio di fronte all’abbattimento del “colpevole”, e se fatalmente trionfa il principio aristotelico che, in quanto irrazionale, esso sia “sacrificabile”, tale principio è di fatto subordinato a quello che il *dominus*, cui l’animale è sottoposto, debba comunque rispondere del danno causato. In virtù del raziocinio infatti egli sarebbe stato in grado di prevedere esiti nocivi e di prevenirli con specifici accorgimenti: ne segue che, accertate violazioni o trascuranza da parte sua delle regole che disciplinano pasti, custodia, aratura o altri lavori pesanti, gli debbano essere inflitte la multa e/o la consegna dell’animale, vivo o morto. Di nuovo, e di nuovo persuasivamente, l’A. postula un cambio di paradigma in una prassi che, omogeneamente attestata dalle *XII Tavole* a Ulpiano, transita dalla funzione espiatoria a quella risarcitoria della *pauperies*. Il *discrimen* tra una legislazione arcaica e una moderna è ancora una volta ravvisato nella *Lex Aquilia* (§§ I; III), che fino ad età imperiale venne tenuta nel diritto a regolatrice, come in altri casi, anche in quelli di pascolo abusivo, danneggiamento di messi e alberi, inquinamento o deviazione di acque (trattati in modo particolareggiato, alle pp. 188-196), o altri danni imputabili a incuria o, peggio, a dolo del *pater-dominus*.

Concludo con il riferimento alle indicazioni accurate fornite dall’A. sulle norme che, tanto nell’*actio noxalis* quanto nell’*actio pauperies*, con-

<sup>52</sup> Alludo a *Met.* 15, 1-478, al cui riguardo A. BARCHIESI, *Voci e istanze narrative nelle Metamorfosi di Ovidio*, «Mat. e discuss.» 23, 1989, pp. 55-97, e F. RUSSO, *Genealogie numaiche e tradizioni pitagoriche*, «Riv. di cult. class. e med.» 47, 2005, pp. 265-290, che mostrano come l’inquietudine di fronte al sacrificio di Stato fosse avvertita, pur superata, da Cicerone (vd. ad es. *Rep.* 2, 28-29, etc.), e in certo modo da Ovidio stesso nei *Fasti* (vd. I, 362-363; 3, 153-154, etc.). In merito all’influsso della “setta” sestiana nella formazione di Ovidio, Seneca, e altri intellettuali delle loro generazioni, vd. I. LANA, *La scuola dei Sestii*, in *La langue latine, langue de la philosophie* (Actes du colloque de Rome, 17-19 Mai 1990), Publications de l’École française de Rome 161, 1992, pp. 109-124.

trobilanciando quelle volte a tutelare il danneggiato, miravano a prevenire o perseguire arbitri e violenze contro la proprietà del danneggiante: non è lecito ricorrere alla giustizia sommaria verso gli autori di *illiciti* intenzionali o preterintenzionali, che essi siano liberi, schiavi, o animali. Siano giusta la punizione e proporzionato il risarcimento, quali esclusivamente la legge può garantire, secondo il principio che uno Stato civile debba sempre e comunque anteporre al rispetto della proprietà il rispetto della salute e della vita<sup>53</sup>.

ROSA MARIA LUCIFORA

ANDREA COZZO, *La logica della guerra nella Grecia antica. Contenuti, forme, contraddizioni*, Palermo, Palermo University Press (“Antichità al Presente”, 3), 2024, 234 pp. — ISBN (a stampa) 978-88-55095-74-7; ISBN (online) 978-88-5509-575-4

Il volume di Andrea Cozzo (da qui in avanti C.) prende in esame la concezione ideologica, le dinamiche della guerra e le corrispettive modalità narrative nella Grecia antica; lo studio è condotto in un’ottica di comparazione con la guerra tra Russia e Ucraina e la maniera in cui media e politici ne danno contezza a partire da quando, nel febbraio 2022, da conflitto a bassa intensità essa è evoluta in uno dei tasselli più inquietanti della “III Guerra Mondiale a pezzi”.

Nella premessa C. spiega in chiave tucididea la scelta di saggiare la perduranza dei modelli pratici e degli schemi interpretativi greci *de re militari* sul conflitto russo-ucraino: con una citazione del celebre esordio delle *Storie* C. afferma che l’attacco di una superpotenza nucleare a un paese europeo lasciava presagire già «al sorgere» che la guerra «sarebbe

<sup>53</sup> B. C. S. è estremamente accurato sulla ricostruzione del testo di *Lex XII Tab.* 8, 6 (pp. 147-153), operata sulla base di *Dig.* 9, 1, 1, 11 e 9, 2, 5,2; *ULP.* 18 *ad ed.*; *GAIUS, Instit.* 3, 2, 11, etc.: ne emerge la dimostrazione che, con uso lessicale conservativo, *pauperies* è tecnicismo giuridico, denotante il danno prodotto dall’animale senza apparente responsabilità del *dominus* (vd. pp. 139-144 e 186-187).